



Comune di Mondolfo

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Garibaldi,1 – P.Iva 00125710418

Tel.0721/9391 – Fax 0721/959455

Pec istituzionale

protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

R E G O L A M E N T O

D I P O L I Z I A U R B A N A

- Approvato con atto consiliare n. 12 del 15.3.1993.
[Co.Re.Co. 9.4.1993 prot. n. 2082 in vigore dall'1.5.1993]
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2003, esecutiva ai sensi di legge;
- Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 09.08.2003 al 24.08.2003;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 26.08.2003 al 10.09.2003.
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 18.08.2017 al 02.09.2017;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 03.09.2017 al 18.09.2017.

CAPO I^

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli del libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA.

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

ART. 3 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a] personalmente al titolare;
- b] senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c] con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d] con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e] con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui gli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

C A P O 2^

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE.

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. dalle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1934, n. 1265 [artt. 202, 216, 218, 227] dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

ART. 5 - SUOLO PUBBLICO.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetta a servitù di pubblico passaggio.

Nessuno può eseguire lavori di scavo né costruzioni che interessano le strade pubbliche, né occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dalla Giunta Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e possono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

ART. 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo

pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

ART. 7 - ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

La tassa dovuta per l'esazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

Invece la tassa per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.

ART. 8 - MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso effettuando le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 9 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi e termini stabiliti dalle leggi speciali in materia di smaltimento rifiuti.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 1000 dai centri abitati.

ART. 10 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,50 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

ART. 11 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI.

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza dei marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ART. 12 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA.

Per la installazione d'insegne, vetrine e pubblicità luminosa, oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, ci si attiene alle norme stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento [Art. 23 C.d.S., Art. 47-58 del Regolamento] di esecuzione.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART. 13 - ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEL NEGOZIO.

Per le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, ci si attiene alle norme previste dal Regolamento Comunale sulla disciplina dei mercati.

ART. 14 - FIERE E MERCATI.

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dalla Delibera Consiliare n. 14 del 20.3.1981 relativa all'approvazione del Regolamento per l'esercizio dei mercati e per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ART. 15 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28.3.1991 n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

ART. 16 - MERCATI DI GENTE D'AFFARI.

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località ove arrechino ingombro alla circolazione. Non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ART. 17 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE.

Ferme le prescrizioni della legge di P.S.. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE.

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del comando di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ART. 19 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco per lo svolgimento di manifestazioni o gare, previa domanda dell'interessato e sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

ART. 20 - COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE.

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. , sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

CAPO III^

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

E' proibito agli esercenti di caffè , bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART. 23 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI.

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART. 24 - PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

ART. 25 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE.

E' proibito ai titolari di negozi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

ART. 26 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 27 - SGOMBRO DELLE NEVE.

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombrò della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi delle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ART. 28 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE.

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 29 - DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 30 - PULIZIA DELLE VETRINE.

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione.

ART. 31 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI.

Nei centri abitati è vietato detenere animali da cortile.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato transitare entro l'abitato con qualsiasi specie di animale da stalla, da tiro e da sella.

Eventuali deroghe saranno, di volta in volta, rilasciate dal Sindaco.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART. 32 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI.

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti che possono comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo alle persone.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

ART. 33 - DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV^

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 34 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

ART. 35 - COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI.

Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ART. 36 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere

l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere l'autorizzazione potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART. 37 - ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI.

Gli oggetti di ornamento [come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.] posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART. 38 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città .

ART. 39 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

ART. 40 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI.

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato e al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ART. 41 - BAGNI.

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia e in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltre che dalla competente autorità marittima, anche dalla autorità comunale.

ART. 42 - BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI.

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dai regolamenti di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dalla competente U.S.L., ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

ART. 43 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

E' consentito di depositare i contenitori dei rifiuti solidi domestici negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti medesimi nei seguenti orari:

- a] dal 1/6 al 30/9 dalle ore 20 alle ore 8 del mattino;
- b] dal 1/10 al 31/5 in tutte le ore.

Il deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti non può essere effettuato nel periodo 1/6 - 30/9 dalle ore 8 del giorno prefestivo alle ore 20 del giorno festivo.

L'orario per il deposito dei rifiuti sarà affisso mediante adesivo in ciascun cassonetto.

ART. 44 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI.

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a] introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b] recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c] passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d] guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e] collocare sedie, baracche, panche, ceste e altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f] dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità ;
- g] svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattino o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze della città .

ART. 45 - VASCHE E FONTANE.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Inoltre l'acqua dell'acquedotto comunale è adibita esclusivamente all'uso domestico.

E' vietato annaffiare giardini con l'acqua dell'acquedotto pubblico.

ART. 46 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO E ALLA MORALITA'.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità .

ART. 46 Bis - ATTI CONTRARI AL DECORO URBANO

In tutto il territorio comunale ed in particolare lungo le strade principali e nei parcheggi, sulla pubblica via è vietato:

- a) Contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- b) concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- c) assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi e le strade, non consentendone la fruizione o l'accesso.

ART. 47 - RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO.

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V^

QUIETE PUBBLICA

ART. 48 - ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nel raggio di mt. 50 da ospedali, da scuole, da istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alle quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto di approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

ART. 49 - IMPIANTI DI MACCHINARI.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 2000 metri, intorno al fabbricato

o al terreno occupato dal richiedente e dovrà , pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a] si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b] non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c] siano state apportate abusivamente modificazioni nello impianto.

Gi impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagandarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e delle coperture.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagandarsi nell'aria di vibrazione moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART. 50 - PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità .

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione

contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ART. 51 - FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE IN CASE DI ABITAZIONE.

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che producano rumori o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

ART. 52 - RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E NEI PP.EE.

Nelle abitazioni private ed in tutti i locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre suoni o rumori di qualsiasi specie, ivi compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio o televisivi, che possano essere percepiti all'esterno dei suddetti immobili, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle norme penali, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 Euro.

ART. 53 - USO DI STRUMENTI SONORI.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

ART. 54 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI.

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ART. 55 - VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI.

Sono assoggettati all'orario di cui al 1^ comma dell'art. 52 anche i rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 5 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

ART. 56 - SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI.

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

ART. 57 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI.

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradDETTO, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazione ed a porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

ART. 58 - SUONO DELLE CAMPANE.

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

ART. 59 - SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI.

Le sale da ballo, i cinema, i piano bar e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto, l'emissione dei suoni non potrà protrarsi oltre le ore 23,00 e comunque l'entità di tali emissioni non dovrà superare il limite massimo di 55 Leq.

Casi particolari verranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

ART. 60 - NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a] al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13,
- b] al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà , però , essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART. 61 - CAROVANE DI NOMADI.

Ai nomadi, è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto, diversi dalle autovetture, per le vie del centro della città . Essi dovranno percorrere le strade periferiche.

Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VI^

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 62 - SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 733 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 [G.U. 28.9.1934 n. 228] e 12.5.1937 [G.U. 24.6.1937 n. 145] è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione, in base alle vigenti leggi.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 n. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù , gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART. 63 - REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILE.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

ART. 64 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O IN ALTRI EDIFICI.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e che non siano in diretta

comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materie facilmente combustibili, materiali da imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a] le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b] le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c] le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d] per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompe il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

ART. 65 - ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE

NEI CORTILI E SCANTINATI.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ART. 66 - FUCINE E FORNI.

Non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fondatori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio o uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ART. 67 - USO DI FIAMMA LIBERA.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

ART. 68 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

ART. 69 - ANIMALI PERICOLOSI - CANI.

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere.

Ai cani di qualunque razza o taglia è vietato entrare nei pubblici locali.

I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare

come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Inoltre debbono essere tatuati con una sigla di riconoscimento apposta presso una sede autorizzata.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ART. 70 - STRUMENTI DA TAGLIO.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

ART. 71 - TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ART. 72 - TRASPORTO DI ACQUA GASSATA.

I veicoli di trasporto di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ART. 73 - SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

ART. 74 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

ART. 75 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo é fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 76 - SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I punteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

ART. 77 - MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

ART. 78 - INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

ART. 79 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde

munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

ART. 80 - ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE DEGLI ANDITI.

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminate. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

ART. 81 - VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO

NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico é vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura é in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie é fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII^A

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 82 - ONORARI DEGLI ESERCIZI

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

ART. 83 - DISCIPLINA DEI PREZZI

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 Legge 11 giugno 1971 N. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, é d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte.

ART. 84 - PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

ART. 85 - VENDITA E SCORTA DELLE MERCI.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 86 - VENDITA DEL PANE.

La panificazione é disciplinata dalla Legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

ART. 87 - VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI.

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco é vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

ART. 88 - MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI.

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionati in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo e data di scadenza.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

ART. 89 - ESALAZIONE DI MERCE.

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengono attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART. 90 - TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE.

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART. 91 - REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA.

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

ART. 92 - APERTURA O TRASFERIMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI.

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 93 - USO DELLO STEMMMA DEL COMUNE.

Non é consentito di usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione del Sindaco.

CAPO VIII^

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 94 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche é consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità Comunali.

ART. 95 - PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO.

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

ART. 96 - TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA.

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui é vietata dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ART. 97 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE.

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) é soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

ART. 98 - REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE.

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità , nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 comprese le stanghe e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

ART. 99 - ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI.

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovagli se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati é vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 100 - ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE.

L'esercizio del mestiere di guida é subordinato alla autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei e monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

ART. 101 - LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI.

I permessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località , ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

ART. 102 - ADDETTI AL TRASPORTO BAGAGLI.

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti ai trasporti bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando presentino servizio anche all'esterno della ferrovia.

ART. 103 - BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI.

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro allo spazio occupato.

Ai concessionari é vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi,
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ART. 104 - DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COM.LE PER I MESTIERI AMBULANTI

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente Capo che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO IX

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 105 - DENUNCIA VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

ART. 106 - CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità i divieti imposti, la segnaletica stradale per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 107 - PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO X^

POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 108

Le presenti norme relative a materia trasferita ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, sono parte integrante del presente "Regolamento di Polizia Urbana".

In virtù del citato D.P.R. 24.07.1977 n. 616 sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio di licenza previsto dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizi di ascensori per il trasporto di persone e materiali;
- 2) il rilascio di licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per riprese cinematografiche in luogo pubblico od aperto al pubblico previsto dall'art. 76;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza dei pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici autorizzazione per super alcolici di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 14.10.1974, n. 524 (ora legge 287/91);
- 8) la licenza per alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del Prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette e questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad animali senza mezzi di sussistenza di cui agli artt. 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126;

ART. 109

Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge e dal presente regolamento per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti, debbono essere negate:

- a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- b) a chi è sottoposto all'ammonizione a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per pendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsioni, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare in tutto od in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

ART. 110

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni sono personali;

non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanze salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione ed ottenere l'approvazione dell'autorità comunale che ha concesso l'autorizzazione.

ART. 111

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata.

ART. 112

Chiunque voglia impiantare o tenere in esercizio ascensori per trasporto persone o di materiali deve farne domanda al Sindaco ed ottenere la preventiva licenza.

ART. 113

L'esercizio del mestiere di guida, di interprete, di corriere, di portatore alpino può essere svolto solo da coloro che sono muniti di licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.

La licenza può essere rilasciata solo a coloro che abbiano superato un esame avanti l'apposita commissione di cui all'art. 236 del regolamento al TULPS.

ART. 114

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche, deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

ART. 115

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La validità di tali autorizzazioni è limitata ai soli giorni delle riunioni di cui sopra.

ART. 116

Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti, compresi quelli sportivi, deve preventivamente avere ottenuto la licenza dal Sindaco.

ART. 117

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di teatri o per luoghi di pubblico spettacolo senza aver preventivamente fatto verificare da una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio, l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi antincendi sono a carico di chi domanda la licenza.

ART. 118

Non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione senza licenza del Sindaco, qualora dette attività vengano svolte a carattere imprenditoriale.

ART. 119

Chi intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione deve darne avviso preventivo al Sindaco almeno 3 giorni prima della manifestazione.

ART. 120

Senza licenza del Sindaco é vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità : persone, animali, od oggetto di curiosità ovvero dare audizioni all'aperto, nonché tombole e pesche di beneficenza nei limiti previsti dalla legge 26.3.1990 n. 62.

Sono compresi i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o all'aperto, da commediante, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.

ART. 121

Non possono esercitarsi senza autorizzazione del Sindaco, pubblici esercizi; sotto tale denominazione si intendono: alberghi, compresi quelli diurni, motels, villaggio-albergo, residenza turistico-alberghiera, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, case ed appartamenti per le vacanze, affitta camere, ristoranti, trattorie, osterie, caffè bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli e di vetture e simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli e di biciclette.

L'autorizzazione é necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di birra, di vino o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

ART. 122

Ai fini del presente regolamento sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile come gli alberghi, ostelli per la gioventù , i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale.

Sono alberghi ed ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale,

intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabiliti minimi.

Sono case per le ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

ART. 123

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo di cui sopra sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Sindaco, su parere dell'A.P.T. competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche ed alla ubicazione del complesso, alla disposizione ed al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo parere dell'A.P.T., oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione; di intesa con il Ministero per il Turismo e con il Ministero per l'Igiene e la Sanità.

ART. 124

I pubblici esercenti debbono tenere esposto nel locale d'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza, autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

ART. 125

Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco, l'arte tipografica, litografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.

ART. 126

Gli stranieri che vogliono esercitare un mestiere di cui al punto 14) dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita licenza.

ART. 127

Coloro che intendono esercitare i seguenti mestieri ambulanti: saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, debbono essere preventivamente iscritti in apposito registro.

Per ottenere l'iscrizione, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco.

ART. 128

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

I proprietari, gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio portieri o custode che non é iscritto nel registro di cui sopra, sono puniti con la sanzione amministrativa.

Rientrano nei mestieri di cui sopra:

- i portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
- i portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati, dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- le persone addette alla custodia interna ed esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili, anche durante ed eventuale periodo di chiusura;
- coloro che sostituiscono il portiere, anche se persona della sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

ART. 129

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate, senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.

ART. 130

Coloro che intendono installare, variare (in diminuzione o in aumento), le installazioni esistenti di distributore di carburanti debbono presentare domanda indirizzata a al Sindaco ed attendere il rilascio della relativa autorizzazione.

Il Sindaco istruisce le domande e le sottopone alla decisione della Giunta Comunale.

ART. 131

Fatte salve le norme relative all'occupazione di suolo pubblico, il Sindaco predispone, in accordo con le categorie interessate, un piano di distribuzione dei giornali e delle riviste.

ART. 132

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 133

Coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese Artigiane debbono presentare domanda al Sindaco, al fine di ottenere dallo stesso l'istruzione degli atti e la relativa certificazione da inoltrare alla commissione provinciale.

La stessa domanda deve essere rivolta al Sindaco nel caso di modificazione o cancellazione della ditta all'albo stesso.

CAPO XI^

SANZIONI

ART. 134 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale nonché dagli agenti di Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale od altre leggi e regolamenti generali saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 - 107 - 108 - 109 e 110 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383, articoli rimasti in vigore per effetto dell'art. 64 della Legge 8.6.1990, n. 142, con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da un minimo di L. 50.000= ad un massimo di L. 1.000.000.

ART. 135 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

ART. 136 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accettare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che se sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 137 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata di gg. 30. Essa si porrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 138

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento devono essere osservati gli ordini anche verbali che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

CAPO XII^

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 139 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli art. 45 e 46 della legge 8.6.1990 n. 142 e comunque entro il 1^ giorno del mese successivo dell'esecutività dell'atto deliberativo.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento é sempre visibile nell'ufficio di segreteria nei giorni e nelle ore in cui é permesso al pubblico.